



ALBO

COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Estratto del Verbale di
Consiglio Comunale

- seduta pubblica -

Reg. N. 28

del 26/06/2014

O.d.g. N. 7

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC
----------	--

L'anno duemilaquattordici addì ventisei, del mese di Giugno, nella solita Sala Consigliare della Sede Municipale, convocati per oggi e per le ore 18:10, i Consiglieri del Comune con lettera in data 18/06/2014, prot. n.11853, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza aperta, sessione ordinaria, 1ª convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra Nardi Roberta.

Sono presenti:

	PRES.	ASSENTI			PRES.	ASSENTI	
		GIUST	ING.			GIUST	ING.
1	MACIOTTI MATTEO	X		12	DAL GRANDE DARIO	X	
2	RIGHETTO EDOARDO	X		13	BOSCHETTO ANTONIO	X	
3	PARISE VIOLA	X		14	PULVIRENTI TIZIANA	X	
4	MECENERO ROBERTO	X		15	FAEDO DARIO		X
5	CENZATO ARIANNA	X		16	TONIN ALESSANDRO	X	
6	RIDOLFI CLAUDIO	X		17	FONTANELLA GIULIANA	X	
7	GEMMATO MARIELLA	X					
8	VALDEGAMBERI PAOLO	X					
9	DALLA VALLE LUCA	X					
10	NARDI MARCO	X					
11	NARDI ROBERTA	X					

Componenti assegnati n. 17 - in carica n. 17
Componenti presenti n. 16 - assenti n. 1

E' altresì assente l'Assessore non consigliere Sig.ra Balestro Francesca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Sorrentino dott.ssa Maddalena, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Presidente del Consiglio: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Boschetto Antonio: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Boschetto Antonio: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Dott.ssa Zini Elisabetta: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Fontanella Giuliana: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Dott.ssa Zini Elisabetta: "omissis";

Presidente Consiglio Comunale: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Dott.ssa Zini Elisabetta: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Dott.ssa Zini Elisabetta: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Presidente Consiglio Comunale: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis"

Consigliere Boschetto Antonio: "omissis";

Assessore Righetto Edoardo: "omissis";

Consigliere Boschetto Antonio: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Tonin Alessandro: "omissis";

Sindaco: "omissis";

Consigliere Fontanella Giuliana: "omissis";

Sindaco: "omissis";

La seduta consiliare viene sospesa alle ore 19:43 per dare la possibilità di formulare adeguatamente gli emendamenti emersi nel corso della discussione e proposti dal Consigliere Tonin Alessandro.

La seduta consiliare riprende alle ore 20:00 – presenti: 16/16

Presidente Consiglio Comunale: "omissis";

Si procede con la votazione dell'emendamento proposto dal Sindaco, già depositato in





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

mattinata e trasmesso a tutti i Consiglieri (come da allegato C), votazione che dà il seguente risultato:

presenti:16,
votanti:16,
voti favorevoli:16,
voti contrari: nessuno,
astenuti: nessuno

Consigliere Tonin Alessandro: formula e propone i seguenti emendamenti:

- art.1.13, al comma 1, al secondo periodo modificare l'importo di € 10.000,00 in € 15.000,00;
- art.1.13, al comma 4, modificare la parola "una rata", con "due rate";
- art.2.8, al comma 1 lett.e, aggiungere alla fine le parole "adibite ad abitazione principale".

Presidente Consiglio Comunale: "omissis";

Si procede con la votazione degli emendamenti proposti dal Consigliere Tonin Alessandro, votazione che dà il seguente risultato:

presenti:16,
votanti:16,
voti favorevoli:16,
voti contrari: nessuno,
astenuti: nessuno

Non essendoci altri interventi in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014) ha istituito una nuova imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, denominata IUC -imposta unica comunale, che si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse: l'IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI a copertura dei servizi indivisibili dell'Ente dovuta sia dal possessore che dall'occupante di immobili e la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l'applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu.





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Valutata l'opportunità di procedere con la stesura di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI al fine di rendere più agevole la conoscenza dei nuovi tributi semplificando al tempo stesso gli adempimenti da parte sia dei cittadini che degli uffici;

Rilevato che il nuovo regolamento si compone di n. 36 pagine ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Prima: L'Imposta Unica Comunale – IUC
- Seconda: L'Imposta Municipale Propria – IMU
- Terza: Il Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI;
- Quarta: La Tassa sui Rifiuti -TARI;

Rilevato che nella sezione prima, vengono regolamentate le norme comuni alle tre componenti del tributo IUC quali: la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le modalità di versamento, le scadenze, la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso nonché la nomina del responsabile;

Dato atto che il Regolamento IUC, allegato A) alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- l'art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. n. 239 del D.Lgs. n. 267/00 in data 13 giugno 2014 allegato B) alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consigliare avvenuta nel giorno 18 giugno 2014;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs n. 267/00.

Vista la Legge n. 147/13;

Visto il D.L n. 16/14

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/00, che sancisce che la competenza del Consiglio Comunale l'approvazione del presente atto;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati alcuni emendamenti, così come indicati nella prima parte dell'estratto del verbale relativo alla presente deliberazione;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato gli emendamenti proposti, come riportato nella prima parte dell'estratto del verbale relativo alla presente deliberazione;

Con votazione finale sul Regolamento in oggetto, così come modificato ed integrato dagli emendamenti approvati, votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, che dà il seguente risultato:

presenti:16,
votanti:16,
voti favorevoli:16,
voti contrari: nessuno,
astenuiti: nessuno

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC


- 1) di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (Iuc) allegato A alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. n. 239 del D.Lgs n. 267/00 in data 13 giugno 2014 (Allegato B) alla presente deliberazione;
- 4) di demandare al Servizio Tributi l'invio del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:16,
votanti:16,
voti favorevoli:16,
voti contrari: nessuno,
astenuti: nessuno

Comune di Chiampo






COMUNE DI CHIAMPO

(Provincia di Vicenza)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____

^{a)}
ALLEGATO ALLA DELIB. DI C.C. - C.C.
N.28..... DEL 26/06/2014

Il Segretario


Il Presidente


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Comune di Chiampo



SOMMARIO

SEZIONE I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 5
Art. 1.2 - SOGGETTO ATTIVO	pag. 5
Art. 1.3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IUC	pag. 6
Art. 1.4 - DICHIARAZIONE	pag. 6
Art. 1.5 - MODALITA' DI VERSAMENTO	pag. 6
Art. 1.6 - SCADENZE DI VERSAMENTO	pag. 7
Art. 1.7 - COMPETENZA NELLE LIQUIDAZIONI	pag. 7
Art. 1.8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 7
Art. 1.9 - ACCERTAMENTO	pag. 8
Art. 1.10 - RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 9
Art. 1.11 - SANZIONI ED INTERESSI	pag. 9
Art. 1.12 - CONTENZIOSO	pag. 10
Art. 1.13 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	pag. 10
Art. 1.14 - RIMBORSI	pag. 11
Art. 1.15 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI	pag. 11
Art. 1.16 - ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO	pag. 11
Art. 1.17 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	pag. 12
Art. 1.18 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	pag. 12

SEZIONE II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2.1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 13
Art. 2.2 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	pag. 13
Art. 2.3 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 14



Art. 2.4 - BASE IMPONIBILE	pag. 14
Art. 2.5 - AREE EDIFICABILI	pag. 15
Art. 2.6 - RIDUZIONI	pag. 16
Art. 2.7 - ASSIMILAZIONI	pag. 17
Art. 2.8 - ESCLUSIONI	pag. 17
Art. 2.9 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	pag. 18

SEZIONE III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 3.1 - OGGETTO	pag. 19
Art. 3.2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 19
Art. 3.3 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 19
Art. 3.4 - BASE IMPONIBILE	pag. 20
Art. 3.5 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	pag. 20
Art. 3.6 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	pag. 20

SEZIONE IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 4.1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	pag. 21
Art. 4.2 - SOGGETTO ATTIVO	pag. 21
Art. 4.3 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 21
Art. 4.4 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO	pag. 22
Art. 4.5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	pag. 23
Art. 4.6 - ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	pag. 24
Art. 4.7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILI	pag. 25
Art. 4.8 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	pag. 26



Art. 4.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	pag. 26
Art. 4.10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	pag. 27
Art. 4.11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	pag. 27
Art. 4.12- PIANO FINANZIARIO	pag. 28
Art. 4.13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 29
Art. 4.14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	pag. 29
Art. 4.15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag. 31
Art. 4.16 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 31
Art. 4.17 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 31
Art. 4.18 - ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	pag. 32
Art. 4.19 - RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	pag. 32
Art. 4.20 - RIDUZIONE PER ATTIVITA' AGRITURISTICHE	pag. 33
Art. 4.21 - TRIBUTO GIORNALIERO	pag. 33
Art. 4.22 - TRIBUTO PROVINCIALE	pag. 34
Art. 4.23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE	pag. 34
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche	pag. 36



SEZIONE I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Chiampo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone da:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze,e di una componente riferita ai servizi che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nella sezione I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nelle sezioni II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 1.2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Chiampo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



Articolo 1.3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA IUC

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
 - le aliquote e le detrazioni IMU;
 - le aliquote e le detrazioni TASI in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili;
 - le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Articolo 1.4
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione, redatta su modello intestato messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. A fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ivi esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES); gli obblighi dichiarati specifici della tariffa Tari sono riportati nell'apposito capitolo.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni di legge concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 1.5
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni dell'art. n. 17 del D.Lgs n. 241/1997 con il cosiddetto F/24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che saranno



valutate dal Comune e autorizzate nella delibera di Consiglio Comunale che approva annualmente le aliquote.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 1.6 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dell'IMU sono quelle fissate dalla legge:
 - acconto entro 16 giugno di ogni anno;
 - saldo entro il 16 dicembre di ogni anno;
 - è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma n. 688 della Legge n. 147/13 il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
 - il versamento della TASI è fissato numero due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;
 - è comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno;
 - le date dei versamenti della TARI e la suddivisione delle rate saranno stabilite di anno in anno nella delibera di Consiglio Comunale che ne approva le tariffe.

Articolo 1.7 COMPETENZA NELLE LIQUIDAZIONI

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei soggetti contribuenti.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.
3. Il Comune al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti per quanto attiene ai tributi IMU e TASI, invia i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio di tali moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare i tributi IMU e TASI per autoliquidazione che a comunicare all'ufficio i dati errati dei prospetti inviati.

Articolo 1.8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di



sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con permesso di almeno sette giorni.

Articolo 1.9 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della Legge n. 296/06 il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.



6. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge n. 296/06.
8. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'IMU e della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 1.10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 1.11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo n. 13 del D.Lgs n. 471 del 18/12/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 31 gennaio di ciascun anno d'imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 1.12 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso ossia contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 1.13 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso, la ripartizione delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di n. 12 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 15.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
2. La sospensione o la rateizzazione comportano applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una autocertificazione ai sensi del D.P.R n. 445/2000, nella quale, il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi o ai conto correnti bancari, postali o di deposito e certificazione I.S.E.E.
4. In caso di mancato pagamento di due rate l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.



Articolo 1.14 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge n. 296/06. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è pervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 1.11, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune per lo stesso tributo. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 1.15 COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti delle altre tre componenti dell'imposta unica comunale.
2. La compensazione è ammessa qualora le somme a credito e debito derivino dalla attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso od altro tributo, che compone la IUC, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, ovvero dalla liquidazione del rimborsi chiesto dal contribuente, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Non è ammessa la compensazione mediante detrazione dell'imposta versata in eccesso dal versamento ordinario annuale dei tributi considerati senza che vi sia stata una liquidazione preventiva del tributo spettante a rimborso.
4. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.

Articolo 1.16 ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera consiliare n. 33 del 27/09/12.
2. Alla data di entrata in vigore della Tari disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. n. 1 comma 704 della legge n. 147/13, è soppressa l'applicazione della



Tares. Per quest'ultima rimangono applicabili, tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente della TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27/04/1999, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti adottato da questo Comune nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 1.17

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 1.18

CLAUSULA DI ADEGUAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



SEZIONE II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 2.1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Chiampo, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, esclusi i terreni agricoli che non abbiano potenzialità edificatoria, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.
4. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2.2 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 9 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;



- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 2.3 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 2.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.



Articolo 2.5 AREE EDIFICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi di stima delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Non si procede all'accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta comunale, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello dichiarato.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati e/o attuativi, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Le aree edificabili assoggettate all'IMU, sono le seguenti:
 - a) Aree direttamente edificabili: sono considerate aree direttamente edificabili, quelle per le quali vi è una possibilità immediata di procedere al rilascio del permesso e/o concessione ad edificare (zona A, B, C, D ed E/4 di recente formazione).
 - b) Aree non direttamente edificabili: sono considerate tali quelle zone per cui è necessario provvedere alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un *piano attuativo* (di iniziativa pubblica e/o privata); l'area verrà considerata a tutti gli effetti edificabile e quindi automaticamente inserita nelle "aree direttamente edificabili", solo all'approvazione del piano attuativo. Fino al momento dell'approvazione del piano attuativo, il valore di riferimento delle aree non direttamente edificabili sarà diminuito del 30% (zone A, B, C, D, e A centri storici rurali).
 - c) Aree edificabili in zona agricola: possono essere considerate aree edificabili solo al momento del rilascio della concessione edilizia. L'area da assoggettare all'imposta è quella risultante dal sedime del fabbricato in progetto (zone E/1, E/2 ed E3).
5. Gli immobili inseriti nella categoria catastale F2 (unità collabenti), qualora conservino ancora capacità edificatoria, devono essere considerati, ai fini del calcolo dell'IMU, come area edificabile anche in assenza di concessione edilizia.
6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con una comunicazione scritta notificata o raccomandata;



Articolo 2.6 RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. n. 13 del D.L n. 201/11 la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;
 - b) mediante perizia tecnica di un professionista iscritto all'apposito Albo.
 - c) In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. La dichiarazione di cui al punto c) ha validità dall'anno in cui viene effettuata dal contribuente interessato.
5. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale il quale ha la possibilità di confermare lo stato di fatiscenza dell'immobile anche per gli anni pregressi.
6. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 lettera b, del presente articolo restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già



presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

7. La delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere delle agevolazioni per all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
8. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare abitativa.
9. L'agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione di variazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; la dichiarazione IMU pertanto assume valore costituito dell'agevolazione fiscale.

Articolo 2.7 ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dello stesso trattamento fiscale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 2.8 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'imposta:
 - a. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Chiampo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - b. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - e. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio adibite ad abitazione principale;



- f. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- h. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esclusione è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione di variazione utilizzando l'apposito modello ministeriale predisposto indicandogli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; la dichiarazione quindi assume valore costitutivo del beneficio fiscale agevolato.

Articolo 2.9

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



SEZIONE III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 3.1 OGGETTO

1. La presente sezione disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dell'ente a decorrere dal 1 gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale IUC in attuazione dell'art. n. 1 commi dal 669 al 679 e commi 681 al 705 della Legg n. 147/13 (legge di Stabilità 2014) e s.m.i.

Articolo 3.2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente.

Articolo 3.3 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
6. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal

Comunale con la delibera di approvazione dell'aliquota. La restante parte è dovuta dal possessore.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 3.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. n. 13 del D.L n. 201/11 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e dal relativo regolamento comunale, compresa la riduzione del 50% applicata alla base imponibile IMU per gli immobili storici e per gli immobili inagibili ed inabitabili.

Articolo 3.5 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. La determinazione dell'aliquota è definita dall'art. 1 commi 676-677-678 della legge n. 147/13 e s.m.i.
3. Il Consiglio Comunale con l'approvazione delle aliquote, delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 3.6 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI.



SEZIONE IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 4.1

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.4.
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (luce, acqua, gas) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 4.2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4.3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4.4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso



esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 4.4

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali ad esempio quelli indicati nei punti d), g), h). Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas)
 - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri anche se da questi separati;
 - b) il vano scale interno all'abitazione;
 - c) il posto auto coperto a uso esclusivo;
 - d) tettoia;
 - e) la cantina delle abitazioni;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonna di erogazione;
 - g) la superficie coperta, in proiezione verticale, delle terrazze¹ con profondità di almeno metri 2,00 metri;
 - h) la superficie coperta, in proiezione verticale, da portico² con una dimensione minima di metri 1,50 e l'altra di metri 2,50
 - i) mense, locali di servizio, uffici, superfici espositive, magazzini e depositi, delle utenze non domestiche.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.



¹ Accessorio coperto su piani rialzati.

² Accessorio coperto a livello piano terra.

Articolo 4.5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni per la relativa esclusione;
- locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15;
 - mediante perizia tecnica di un professionista iscritto all'apposito Albo.
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le soffitte, i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 mt.;
- i locali adibiti a legnaia;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore fornisca idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle normative vigenti
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali telefoniche, server, forni essiccatoi, celle frigorifere e impianti a ciclo chiuso silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- la superficie delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra e i locali adibiti all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale, secondo l'art. 2135 del Codice Civile;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;



- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, terrazzi scoperti, terrazzi e poggiali coperti con profondità inferiore a mt. 2;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta;
 - e) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 4.6

ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:




- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate o il MUD entro la data di scadenza dello stesso.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 4.7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.



5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quelle di cui al precedente articolo 4.6.

Articolo 4.8

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 4.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 4.12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:




- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Articolo 4.10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Sono esenti dal tributo: scuole materne, dell'obbligo e scuole superiori da parte di soggetti pubblici e privati;
2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 4.11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 4.12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.



Articolo 4.13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 4.14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Vengono così definite:



- a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
- b) Utenze domestiche dei soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone fisiche che hanno stabilito altrove la propria residenza;
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello che risulta dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
4. Il numero degli occupanti è quello risultante all'1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni in diminuzione o aumento del nucleo familiare avvenute successivamente all'1 gennaio avranno efficacia a partire dall'1 luglio dell'anno di riferimento e quelle avvenute successivamente all'1 luglio a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato nella tabella (1) che riporta i parametri indicati dall'art. 9 della L.R. Veneto n° 10 del 02/04/1996.

Tabella (1)

Superficie (metri quadrati)	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 metri quadrati	1
Superiore a 46 fino a 70	2
Superiore a 70 fino a 85	3
Superiore a 85 fino a 95	4
Superiore a 95 fino a 110	5
Superiore a 110	6

7. Il dispositivo di cui al comma 6 si applica anche per gli alloggi a disposizione delle persone giuridiche occupate da persone non residenti.
8. Per le abitazioni tenute a disposizione³ la tariffa è calcolata nella sola parte fissa considerando un numero di componenti pari a 1 (uno) purché l'abitazione non sia concessa in locazione o in comodato.



³ Abitazione tenuta a disposizione: abitazione con almeno uno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o di gas) attivati.

Articolo 4.15
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 4.23;
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'14 del CAP I.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

Articolo 4.16
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Articolo 4.17
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte fissa e variabile, stabilita di anno in anno con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Se presentata entro il 30 giugno la riduzione si applica dalla data di presentazione, se presentata in data successiva si applica dall'01/01 dell'anno successivo.
3. La suddetta istanza sarà valida dal momento della anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il



medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Si riduce di 1 (uno) componente il nucleo familiare all'interno del quale c'è un portatore di handicap, in possesso del verbale della Commissione Medica, Legge 104/92;

Articolo 4.18

ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) i locali occupati da famiglie in condizione di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione annuale da parte dei servizi sociali;
 - b) i locali il cui unico residente è portatore di handicap, in possesso del verbale della Commissione Medica, Legge 104/92;
 - c) le abitazioni non utilizzate né locatè (anche se con allacci ai servizi di rete) precedentemente occupate da persone ospiti in modo permanente presso case di riposo o strutture ospedaliere a lunga degenza e dalle stesse certificate;
 - d) i locali adibiti allo svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o sportivo o culturale senza scopo di lucro da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse finanziarie, in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - e) locali ad uso abitativo occupati da persone appartenenti ad enti o associazioni senza scopo di lucro che dispongono di esigue risorse finanziarie;

Articolo 4.19

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 40% in relazione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi in carta e cartone codici CER 200101 - 150101) prodotti nei locali situati nel Comune di Chiampo, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati



avviati al riciclo - con esclusione degli imballaggi terziari - e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999.

4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Chiampo e riportanti le quantità precise di quanto avviato al riciclo, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Articolo 4.20

RIDUZIONE PER ATTIVITA' AGRITURISTICHE

1. Si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile per le attività agrituristiche che svolgono l'attività per un numero di giorni di inferiori ai 210 anni, come evidenziato nei piani agrituristiche.

Articolo 4.21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.



Articolo 4.22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 4.23
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;



f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.
 8. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune, per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.



ALLEGATO A:**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER I COMUNI OLTRE I 5.000 ABITANTI**

(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
(2) Cinematografi e teatri
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
(5) Stabilimenti balneari
(6) Esposizioni, autosaloni
(7) Alberghi con ristorante
(8) Alberghi senza ristorante
(9) Case di cura e riposo
(10) Ospedali
(11) Uffici, agenzie, studi professionali
(12) Banche ed istituti di credito
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
(16) Banchi di mercato beni durevoli
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
(20) Attività industriali con capannoni di produzione
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub
(23) Mense, birrerie, amburgherie
(24) Bar, caffè, pasticceria
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
(28) Ipermercati di generi misti
(29) Banchi di mercato genere alimentari
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante

ALL. B)

COMUNE DI CHIAMPO

Prot. 0011535

13-06-2014 - ARRIVO

Classifiche: 04

Allegati: 0

COMUNE DI CHIAMPO

REVISORE UNICO DEI CONTI



VERBALE N. 3 del 13 giugno 2014

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di giugno, presso la sede Municipale - uffici dell'area "Servizi economico finanziari" del Comune di Chiampo è presente il Revisore Unico dei Conti Mortandello dott. Narciso per procedere alle verifiche sotto indicate nell'ordine del giorno.



E' presente anche il responsabile del servizio finanziario la Dott.ssa Elisabetta Zini.

ALLEGATO ALLA DELIB. DI C.C. - C.C.

N. ³⁾ 78 DEL 26/06/2014

Premesso che il revisore ha:

- esaminato lo schema del Bilancio di Previsione 2014, pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- esaminato il regolamento per la disciplina del Regolamento dell'Imposta Unica Municipale - IUC;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Il Segretario  Il Presidente 

Delibera

- di dare parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/00, come modificato dell'art. 3, comma 1 lett. o) n.1 del D.L. 174/12 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/12, del Regolamento per la disciplina del dell'Imposta Unica Municipale - IUC;
- di approvare l'allegata relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 e di Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio pluriennale 2014/2016;

Il Revisore Unico

Chiampo 13 giugno 2014

IL REVISORE
Mortandello dott. Narciso 



Comune di Chiampo
Comune di Chiampo



ALL. E

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C. - C.C.
N. 28 DEL 26/06/2014

Il Segretario

Il Presidente Roberto

Al Presidente del Consiglio

Proposta di Emendamento

Oggetto: Proposta di emendamento al punto 7 Odg del Consiglio Comunale del 26/06/2014 "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale - IUC"

Per maggiore chiarezza espositiva onde evitare dubbi interpretativi i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.7 "Assimilazioni" relativi alle agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado vengono riportate alle fine dell'art 2.6 "Riduzioni" rispettivamente ai commi 7,8 e 9. Questo in quanto l'agevolazione Imu per i comodati rappresenta più correttamente una riduzione piuttosto che un'assimilazione. Dal punto di vista sostanziale nulla cambia rispetto a quanto proposto in sede di commissione.

Si propone un emendamento alla proposta in atti, come da oggetto, reformulando l'art. 2.6 "Riduzioni" inserendo i nuovi commi 7, 8 e 9, come segue:

Articolo 2.6 RIDUZIONI

7. La delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere delle agevolazioni per all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
8. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare abitativa.
9. L'agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione di variazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; la dichiarazione IMU pertanto assume valore costituito dell'agevolazione fiscale.



seguito della modifica che il D.L 47/14 convertito con modificazioni nella Legge n. 80/14, apporta all'art. 13 del D.L 201/11, ossia l'abrogazione per il 2014 dell'assimilazione per gli AIRE, si propone di emendare l'art. 2.7 Assimilazioni eliminando la seconda parte del comma 1 "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

Inoltre per quanto detto per l'emendamento all'articolo 2.6 vengono eliminati i commi 2, 3 e 4.

Anche in questo caso dal punto di vista sostanziale nulla cambia rispetto a quanto proposto in sede di commissione.

Pertanto si propone di riformulare l'art. 2.7 come segue:

Articolo 2.7 ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dello stesso trattamento fiscale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



Il Sindaco

Matteo Macilotti

Comune di Chianopo
Comune di Chianopo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di emendamento.

Chianopo, 26/6/16



I Capo Area 1

Gestione Economica Finanziaria

Elisabetta Zini
Zini dot.ssa Elisabetta





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 18/06/2014

Il CAPO AREA 1
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Elisabetta Zini

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 18/06/2014

Il CAPO AREA 1
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Elisabetta Zini

Comune di Chiampo
Comune di Chiampo





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nardi Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Chiampo, li 24 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

24 LUG. 2014
Chiampo, li _____

ISTRUTTORE AMM.VO
Bianchi Daniela
Bocchetto Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24 LUG. 2014 al _____.

Divenuta esecutiva addì _____, per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000).

Chiampo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Sorrentino dott.ssa Maddalena

Comune di Chiampo

